

ATTUALITÀ

SUSANNA MARIA LIVI

Raccolta di idee sulle camere di consiglio a distanza: le opinioni di magistrati, avvocati ed accademici.

Il lavoro nasce dal confronto con autorevoli personalità del mondo giuridico che, rispondendo ad un questionario, hanno contribuito a delineare un'analisi corale delle problematiche correlate al processo penale "da remoto", con segnato riguardo alle camere di consiglio.

Brainstorming about the "remote court": the opinions of judges, lawyers and professors.

The work is about the electronic criminal trial, introduced in Italy to face the Covid-19 emergency. Subjecting a survey to some personality of the legal community, we analyzed the problematic aspects of this new kind of process.

SOMMARIO: I. Premessa. - II. La ricerca esplorativa - 1. La collegialità. - 2. L'immediatezza. - 3. La Corte d'assise. - 4. Le possibili alternative. - 5. La stabilizzazione delle misure emergenziali.

I. *Premessa.* Il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 che ha predisposto, all'art. 83, le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia, è stato convertito in legge il 24 aprile 2020 con gli emendamenti di cui ai commi 12- *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies*.

È pertanto confermata la previsione per cui, anche in materia penale, le udienze pubbliche, le camere di consiglio partecipate¹ e le camere di consiglio non partecipate possono essere svolte mediante collegamenti da remoto².

Il Governo si è tuttavia impegnato a limitare, con un nuovo intervento, lo svolgimento a distanza delle udienze di istruttoria dibattimentale e di discussione.

Diversamente, non è stata prospettata alcuna modifica della norma che prevede la possibilità per i giudici di partecipare in teleconferenza alle camere di consiglio deliberative, il comma 12-*quinquies* dell'art. 83.

¹ Si rinvia a MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, in questa Rivista.

² Un decreto del Presidente della Corte costituzionale firmato il 20 aprile 2020, prevede che anche i giudici delle leggi potranno partecipare - dal 5 maggio al 30 giugno 2020 - alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche con modalità di collegamento da remoto.

Quest'ultimo, delegando ad un provvedimento ministeriale - del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia - l'individuazione e la regolamentazione delle deliberazioni collegiali da remoto, potrebbe disattendere il principio di legalità del rito di cui all'art. 111 Cost., per cui "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

Diverse regole procedurali, espressione di garanzie costituzionali, rischiano poi di essere compromesse.

La camera di consiglio è il luogo adibito al confronto fra i giudici per addivenire alle decisioni. L'importanza della collegialità - baluardo di democrazia - risiede, citando Carnelutti, in ciò che se tutti possono errare, l'errore di tutti è meno probabile dell'errore del singolo. Lo scambio di idee, corale, vivace, spesso veemente, che caratterizza il procedimento camerale, favorisce l'imparzialità del giudice prevista dall'art. 111, co. 2, della Costituzione.

Allora, *in primis*, ci si interroga sulla sostituibilità del contatto intellettuale fra i membri del collegio con la poco umana "vicinanza" tecnologica e la dissociazione causata dallo strumento *webcam*.

Altrettanto vale per la segretezza della camera di consiglio, di cui all'art. 125, co. 4, c.p.p. La norma è posta a presidio dell'indipendenza del giudice quale organo, nonché della serenità dello stesso quale persona fisica deputata alla decisione. Eppure, in base al decreto "il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge", pur quando si tratti di giudici popolari.

Ancora, c'è da chiedersi se non derivi un *vulnus* al principio di eguaglianza dal fatto che alcuni imputati dei giudizi in corso nel periodo emergenziale vedranno loro applicate, nella sostanza, condizioni processuali diverse poiché giudicati da una corte riunita in maniera del tutto *sui generis*.

Il decreto convertito in legge, infine, non indica dove debba essere materialmente collocato il fascicolo di udienza durante l'adunanza da remoto.

Esso, sovente composto da cartelle copiose, raramente digitalizzate, viene normalmente disposto dalla cancelleria nella camera in cui si riunisce il consiglio, nel giorno in cui si riunisce. I giudici, così, se incerti sul contenuto o la validità di un documento, capita che si confrontino per un tempo non esiguo

tramite l'apprensione, l'esame e la consultazione diretta degli atti.

Ma poiché non è stato regolato chi fra il presidente e il relatore avrà la disponibilità del fascicolo, costui - seppure riuscisse a garantire la condivisione in tempo reale dei documenti tramite le modalità previste dai protocolli del CSM e CNF - risulterebbe l'unico effettivo detentore dei dati processuali.

A fronte delle perplessità riferite e dal momento che una corrente della magistratura ha espresso il proprio favore per un futuro consolidamento del processo informatico, si è deciso di indagare i caratteri e gli effetti delle camere di consiglio "da remoto".

A tal fine è stato predisposto un questionario che, in materia di udienze a distanza e con precipuo riguardo alle camere deliberative, ha affrontato i temi della collegialità, dell'immediatezza e del giudizio d'assise, della stabilizzazione delle misure emergenziali e delle possibili alternative ad esse.

Le questioni sono state sottoposte, in forma dialogica, ad alcune autorevoli voci della comunità giuridica.

Nel proseguo di questo scritto verranno indicate, in primo luogo, le modalità utilizzate per svolgere la ricerca. Si procederà dunque con una verifica dei risultati ottenuti tramite l'indagine.

Saranno esaminate, nel loro insieme, le considerazioni pervenute da quanti hanno voluto e potuto contribuire al progetto, fornendo - su un tema tanto dirompende - un apporto scientifico che, complessivamente, potrebbe dirsi costituisca un "manifesto" corale contro la sconsecrazione del giusto processo tramite i mezzi telematici.

II. *La ricerca esplorativa.*

Il questionario è stato sottoposto all'attenzione di:

a) Trentotto membri della magistratura, fra cui:

1. Tre Consiglieri e cinque Presidenti titolari di Cassazione, di cui uno a riposo. Quest'ultimo ha reso risposte.
2. Venticinque fra Presidenti e Consiglieri di Corte d'appello e Tribunale, sei dei quali hanno reso risposte (uno di questi è Presidente emerito, uno riveste il ruolo di Giudice di sorveglianza).

3. Cinque Magistrati d'accusa, tre dei quali - due Procuratori generali e un Sostituto procuratore - hanno reso risposte.
- b) Quindici membri del mondo accademico. Fra questi tre Professori di diritto penale e tre Professori di diritto processuale penale hanno reso risposte.
- c) Quarantasette Avvocati penalisti, dei quali quindici hanno reso risposte.

Le persone interpellate (cento in totale) sono state selezionate secondo il criterio della *ricerca esplorativa*: ci si è rivolti a c.d. testimoni privilegiati ovvero persone che, per il particolare ruolo che ricoprono, possiedono informazioni utili ai fini dell'indagine. Nondimeno, le risposte ottenute, seppur esemplificative, non sono identificative delle categorie interpellate. Se i risultati di questa prima analisi rileveranno per interesse, si procederà, in un secondo momento, ad avviare un sondaggio statistico.

1. *La collegialità.*

«In relazione alle misure che prevedono la camera di consiglio “da remoto”, preoccupa che il dibattito giudiziale, nella sua vivacità, possa risultare sbiadito, compromesso, e che ciò possa condurre a decisioni monocratiche nella sostanza. È un'incognita - in primo luogo sociologica, ma che ora si riverbera sul processo - se la comunicazione restituita dal mezzo webcam possa essere equiparata ad uno scambio a viva voce. Qual è la sua opinione a riguardo?»

Dei dieci Magistrati che hanno risposto a tale quesito, quattro si sono espressi in termini favorevoli riguardo alla collegialità restituita tramite lo strumento telematico: un Sostituto procuratore, un Presidente di Cassazione a riposo, un Presidente ed un Consigliere di Corte d'appello hanno manifestato l'idea che la *webcam* non precluda una corretta circolazione delle opinioni; il primo ha aggiunto che, a ben vedere, la collegialità rappresenterebbe un falso mito; il secondo ha ipotizzato che l'effettività dello scambio collegiale dipenderà dalla bravura del presidente dell'udienza, ma che verrà meno la garanzia della segretezza.

Gli altri due Giudici hanno poi spiegato come, in una corte d'appello penale, ove le udienze fissate per le camere di consiglio non sono mai meno di dodici

ci, il ruolo del relatore sia fondamentale: solitamente - è stato riferito - è lui a portare gli atti a conoscenza del collegio medesimo, mentre il presidente si prepara per l'udienza studiando la sentenza impugnata, l'atto di appello e le memorie eventualmente depositate dalle parti. In camera di consiglio, dunque, i componenti, ove indispensabile, esaminano direttamente ed insieme specifici atti del fascicolo processuale.

I restanti Magistrati le cui risposte qui si esaminano hanno indicato, invece, di ritenere che il processo in teleconferenza comporterà la compromissione dello stesso.

È stato innanzitutto considerato che la collegialità risulta già parzialmente svilita nella prassi delle deliberazioni ordinarie.

Con la normativa emergenziale - ha rilevato un Giudice - si addiverrà a decisioni lontane dall'essere il risultato di un ragionamento collettivo che, al più, si concreteranno in una somma di opinioni frammentate.

È stato poi sottolineato come spesso, durante le camere di consiglio deliberative, capiti che l'organo giudicante cambi avviso a fronte dell'incisività e persuasività degli argomenti altrui e come la comunicazione per via telematica renderà ciò molto più macchinoso.

Un Procuratore generale ha dichiarato tuttavia - pur riconoscendo che l'*élan vital* del contraddittorio, anche fra i giudici deliberanti, abbisogni della compresenza di quanti si confrontano - che per il periodo drammatico che si sta attraversando, l'udienza "da remoto" sarebbe espressione di un sano pragmatismo volto a garantire l'efficienza processuale.

Dall'accademia le risposte pervenute si sono orientate invece nel senso di smentire la comparabilità dei rapporti *de visu* con quelli telematici.

In proposito, una Professoressa ha riportato il contributo di un docente di sociologia da lei interpellato, il quale si è espresso nei seguenti termini: la distanza della videoconferenza consente una decontestualizzazione che incide negativamente sul senso di responsabilità e facilita l'insorgenza di falsi ricordi, rende più semplice la menzogna per l'assenza di pressione istituzionale e impedisce di leggere la comunicazione non verbale del teste.

I docenti, hanno inoltre imputato all'udienza "da remoto" la mortificazione dei principi naturali del processo, quali l'oralità, l'immediatezza, la pubblicità

e la concentrazione.

Anche gli Avvocati che hanno considerato il questionario hanno negato la comparabilità della comunicazione restituita dallo strumento digitale a quella ottenibile in presenza, manifestando preoccupazioni in merito alla collegialità di cui potranno effettivamente beneficiare i decidenti.

Il rischio sarebbe che le sentenze risultino decretate da giudici distanti, la cui imparzialità e terzietà non sia verificabile in alcun modo.

Per i difensori, tuttavia, i risvolti più incisivi riguarderanno le camere di consiglio partecipate: la natura e la finalità persuasive della comunicazione dell'avvocato, ha riferito un Cassazionista, comportano elementi extraverbali che non possono essere convogliati in uno schermo.

Riguardo la camera di consiglio deliberativa, fulcro della ricerca, sono state strenuamente sostenute due principali argomentazioni.

La prima: che saranno gravemente minacciate la serenità (stante la mancata garanzia di segretezza), la lucidità e l'attenzione dei consiglieri che si riuniranno sulle piattaforme *online*.

Un intervistato dell'avvocatura ha notato a riguardo come ciò possa essere facilmente verificabile tramite l'esperienza quotidiana, per cui una normale conversazione *vis à vis* può essere sostenuta anche per ore, mentre un collegamento tramite *webcam* che si protrae troppo a lungo può incidere sulla comunicazione, creando effetti psicologici e relazionali negativi.

La seconda argomentazione: che la maieutica processuale perirà per lasciar spazio a verdetti parcellizzati o monocratici nella sostanza, acuendo un problema già avvertito dai difensori.

Colpisce, dunque, come molte delle personalità che hanno risposto al questionario abbiano dimostrato di nutrire, a priori, dubbi riguardo l'effettiva collegialità delle decisioni giudiziali.

Vista l'ingente mole di processi da trattare, nelle camere di consiglio ordinarie spesso il giudice relatore decide sulla causa di concerto con il presidente del ruolo, salva quella che - nella sostanza - potrebbe apparire una mera "ratifica" della deliberazione da parte dei terzi componenti dell'organo giudicante.

Il valore collegiale risulterebbe perciò, secondo alcuni, già evanescente nella prassi giudiziaria e il suo declino sarebbe stato solamente suggellato dalla pre-

visione sul collegamento telematico.

2. L'immediatezza.

«Data la mancanza di una completa digitalizzazione degli atti (che, del resto, eviterebbe l'accesso alle cancellerie) e nel silenzio del decreto circa la materiale allocazione del fascicolo di udienza, è presumibile che questo sarà nella disponibilità di un solo membro del collegio. Come si pone una simile circostanza rispetto al canone dell'immediatezza di cui all'art. 525 c.p.p.? Il dubbio riguarda l'apprezzamento della genuinità del materiale probatorio, anche e segnatamente per i processi da remoto in cui debbano essere sentite le parti e i testimoni. Viene meno, con la normativa emergenziale, il principio per cui il giudice deve mantenere un rapporto diretto con le prove?»

Su questo aspetto la quasi totalità degli interrogati ha risposto nei seguenti termini. Le camere di consiglio a distanza, e partecipate e deliberative, possono comportare una grave rinuncia al principio dell'immediatezza, peraltro di rilievo costituzionale, in quanto corollario del contraddittorio.

Tale principio, è condizione necessaria affinché - tramite un rapporto diretto fra giudice e prova - il primo pervenga ad un accertamento della "verità giudiziale" che sia quanto più possibile vicina alla "verità storica".

Ebbene, dal punto di vista della decisione, il collegio dovrebbe essere costituito da membri che, tutti, conoscano ed abbiano accesso agli atti del processo.

A tal fine, hanno dichiarato i Magistrati (sei dei dieci intervistati), è necessario che la disciplina sia rivisitata nell'ottica di consentire che l'udienza da remoto possa svolgersi a fronte di una completa digitalizzazione del fascicolo.

Un Consigliere ha tuttavia segnalato che il problema della non completa padronanza degli atti da parte dei membri del collegio che siano terzi rispetto al presidente e al relatore della causa, può riguardare anche le udienze in presenza celebrate ordinariamente nelle corti.

Un Presidente ha invece asserito che, seppure sia auspicabile un pronto sviluppo normativo in merito alla conversione digitale degli atti, già ora, tra i giudici che comunicano "da remoto" - anche in relazione all'esame di istanze o allo studio dei processi pendenti - non è ardua la trasmissione di specifici

atti tramite la scansione dei *files* o addirittura a mezzo di fotografie inviate dal cellulare.

Per ciò che concerne poi la percezione immediata della prova documentale nei processi a distanza partecipati dalle parti, è stato rilevato come, seppure la digitalizzazione dovesse permettere il rispetto dell'art. 525 c.p.p. quanto agli atti precostituiti, persisterebbe una lesione del contraddittorio qualora le parti volessero introdurre nuovi documenti in udienza.

Non è mancata, quanto alle prove dichiarative, l'indicazione di un Procuratore generale che si è detto favorevole ad una valutazione ponderata della possibilità di escutere i testimoni in videoconferenza, ove tutte le parti lo consentano e ciò possa apportare benefici in termini di efficienza della macchina giudiziaria. Di contro, un Presidente di Tribunale ha ritenuto che proprio con l'inserimento delle audizioni in videoconferenza per i processi di criminalità organizzata, è incominciato il declino delle garanzie.

Merita attenzione, infine, la testimonianza di un Magistrato di sorveglianza che ha considerato le questioni sulla camera di consiglio telematica proprio facendo riferimento alla natura del giudizio cui egli è preposto: il delicato compito di valutazione della personalità del condannato (già difficilmente immaginabile da lontano) tanto più sarà corretto quanto più tutti componenti del collegio potranno disporre nell'immediatezza di tutti i dati acquisiti nel fascicolo (in particolare, la relazione sociale o la relazione di sintesi dell'osservazione della personalità condotta in istituto dall'équipe del carcere). Anche i Professori e gli Avvocati - concordi nel ritenere violata l'immediatezza con il processo informatico - hanno riscontrato l'assoluta esigenza di una completa digitalizzazione degli atti.

Sul punto è stato evidenziato come allo stato attuale le cancellerie non consentono alle parti private l'effettivo accesso ai fascicoli del p.m. e del dibattimento, essendo arduo già solo entrare in contatto telefonico con le stesse.

Sono poi giunti suggestivi moniti relativi alle ulteriori forme che può assumere il tradimento del canone dell'immediatezza in senso "spaziale".

Così il ragionamento degli Avvocati che hanno reso risposte ha toccato anche il tema dell'effettività del diritto alla difesa, stante la difficoltà per il difensore di avere uno scambio diretto con il proprio assistito, nonché di poter far vale-

re che il testimone, per esempio, legga le risposte o le renda dietro suggerimento.

Si è inoltre rilevato come sussistano seri dubbi circa la possibilità, per il giudice, di valutare la credibilità del testimone che risieda dietro al *monitor*, o per quest'ultimo di avvertire la gravità dell'intimazione a rispondere secondo verità.

Ancora, è stato avanzato il dubbio se il membro del collegio desideroso di chiarimenti potrà suggerire una domanda al presidente, magari contattandolo tramite messaggio telefonico.

Si segnala infine una questione processuale di notevole interesse sollevata da un Professore intervistato: per la nuova disciplina il deposito in cancelleria della sentenza - nei processi non camerale - sostituirebbe la lettura del dispositivo. Ciò non solo incide negativamente sull'oralità, ma anche sulla certezza dei termini per l'impugnazione; questi diventano ambigui, invero, poiché la norma nulla dice a proposito del tempo massimo che può intercorrere fra la deliberazione e il deposito della sentenza, e fra questo e la notifica alle parti.

3. *La Corte d'assise.*

«La disciplina eccezionale non fa salva la Corte d'assise. Ciò nonostante il legislatore, in passato, abbia dimostrato diffidenza nei confronti dell'organo a composizione prevalentemente popolare, sottraendogli la competenza per i delitti che abbisognino di una elevata preparazione giuridica o per cui sia da temersi un possibile condizionamento esterno. La segretezza della camera di consiglio del giudice non togato che effettuerà un collegamento a distanza, come sarà assicurata? Quali le difficoltà che potranno riguardare il collegio "misto"?»

A questa domanda sono corrisposte dichiarazioni di preoccupazione, accompagnate da ipotesi pessimistiche prospettate dai membri dell'avvocatura. Ipotesi di giudici popolari "collegati" all'udienza, ma in verità impegnati in faccende personali. Ipotesi che, d'altronde, potrebbero rispecchiare stralci di realtà, di cui tuttavia - proprio per un problema di allontanamento del giudizio dalla propria sede naturale - non si potrà aver contezza.

Gli accademici hanno posto in luce come le indebite influenze mediatiche sul giudice popolare comportino, già nell'ordinario, il rischio di decisioni guidate da preconcetti e pregiudizi.

Dalla magistratura, le voci esperte di un Presidente di Corte d'assise d'appello e di un Presidente di Corte d'appello con lunga esperienza in assise, hanno confermato quanto i dubbi sovraesposti in tema di garanzie e di segretezza siano più profondi per un organo a natura "mista".

È stato sottolineato come "da remoto" verrebbe compromessa soprattutto la paziente opera di coinvolgimento, interrelazione e sottrazione alle suggestioni mediatiche, che i componenti togati sono soliti svolgere per ogni trattazione in camera di consiglio partecipata da cittadini alla loro prima esperienza giudiziaria.

Un Procuratore generale intervistato ha poi ricordato come sulla base del combinato disposto degli artt. 114 c.p.p. e 525, co. 1, c.p.p., sia stata pensata la "clausura" della camera di consiglio, dilatata nel modello del maxi-processo falconiano, che può durare giorni e settimane. Il fine è assicurare che il convincimento del giudice provenga esclusivamente da una elaborazione degli atti, e non da una qualsivoglia ingerenza esterna.

Diversamente, una minoranza fra gli Avvocati (tre dei quindici che hanno reso risposte) ha dichiarato di ritenere che la teleconferenza in Corte d'assise priverebbe i giudici laici della propria effettiva voce, rendendo ancora più difficile la loro partecipazione attiva. Ciò permetterebbe il definitivo decadimento di quell'unico spazio di amministrazione della giustizia demandato al popolo.

4. Le possibili alternative.

«Una foto - ritrovato del Bettmann Archive - testimonia che a San Francisco nel 1918, durante l'influenza spagnola, le udienze si celebravano all'aria aperta. In Corea del Sud, per il Coronavirus, un concorso pubblico è stato svolto in uno stadio, con il massimo distanziamento fra i candidati e le dovute precauzioni igieniche.

A suo giudizio sarebbero possibili soluzioni alternative allo svolgimento di udienze tanto distanti dall'impostazione codicistica come quelle a dibattito

dematerializzato, per esempio tramite adunanze open air?»

Univocamente i Magistrati intervenuti hanno manifestato di reputare inidonei, o comunque difficilmente organizzabili, eventuali spazi aperti per la celebrazione delle udienze, neppure per le camere di consiglio non partecipate, nelle giornate estive di una così critica situazione emergenziale.

Un Presidente di sezione di Tribunale ha argomentato ricordando che in Italia, se teoricamente nulla vieterebbe di ipotizzare udienze *open air*; dagli anni '70 in poi l'edilizia giudiziaria ha utilizzato il modello del bunker (come piazzale Clodio) o del tempio, per la riservatezza di quelle che egli ha definito "le caste" dei giudici e degli avvocati.

Anche molti Avvocati ed un Professore di diritto penale, si sono mostrati scettici rispetto a tale alternativa.

Non sono mancate, tuttavia, voci di relativo apprezzamento per l'esempio storico. Così, quattro dei sei Professori intervistati hanno dimostrato di non respingere totalmente l'idea del processo all'aperto e, anzi, con le opportune limitazioni, di poterla preferire comunque al processo smaterializzato.

Ma, soprattutto, tutti coloro che hanno reso risposte hanno sottolineato come - seguendo il modello adottato da altri paesi, con le giuste precauzioni e con dilazioni delle udienze "*ad horas*" - le aule di giustizia potrebbero essere la più degna alternativa al processo telematico che, forse, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto trovare uno spazio molto minore nel decreto convertito in legge.

Ciò che rileva, dunque, è che l'assoluta maggioranza dei partecipanti al questionario ha manifestato di credere che le udienze, allo stato attuale - ove assolutamente non rinviabili - possano e debbano essere garantite in presenza, essendo adottabili le stesse precauzioni adoperate per gli altri servizi essenziali.

5. La stabilizzazione dell'udienza da remoto.

«In dottrina si paventa il rischio che le novità legislative dovute al Covid-19 possano costituire il precedente per un declino della tipicità del processo. In seno alla magistratura stessa si è espressa la necessità di «rifuggire dalla tenta-

zione di credere che tutte le facilitazioni permesse dalla crisi possano consentire un buon lascito per il futuro» (così il comitato esecutivo di Magistratura democratica). Quale il suo pensiero in merito?»

Come si è premesso dappprincipio, la normativa introdotta per far fronte alla crisi epidemiologica rischia di travolgere i principi costituzionali cui è informato il processo penale.

A fronte del fatto che, da ultimo, una corrente della magistratura ha espresso il proprio favore per le udienze “da remoto”, invitando il CSM ad un approfondimento delle stesse che possa costituire un lascito per il dopo-covid, quest’ultima domanda rivolta nel merito del questionario in esame, assume particolare rilievo per le risposte che ha ricevuto.

I Professori interpellati che hanno reso risposte, hanno opposto una chiara avversione verso una simile evoluzione.

Ma l’esperienza storica - è stato detto - insegna che il portato normativo derivante dalle situazioni di emergenza, tende, nel nostro ordinamento, a sopravvivere al termine dell’emergenza stessa.

Dei dieci Magistrati le cui risposte si considerano, due hanno espresso favore rispetto alla possibilità di trarre in futuro alcuni riscontri positivi dalle novità di cui si è detto, ma con modalità ben delineate e, pertanto, del tutto diverse da quelle per ora predisposte, nonché salva la digitalizzazione degli atti giudiziari.

L'emergenza attuale, ha dichiarato un Presidente di Corte d’appello, potrebbe aiutare il sistema giudiziario e gli operatori (magistrati e personale amministrativo) a progredire nella predisposizione e nell'utilizzo di strumenti di lavoro preziosi anche in tempi di ritrovata “normalità”.

Anche gli Avvocati che hanno considerato la ricerca - questi uniti tutti nel medesimo senso di mantenere la totale temporaneità del processo telematico - hanno sottolineato un aspetto positivo che potrebbe derivare dalla computerizzazione della macchina giudiziaria: che finalmente gli adempimenti di cancelleria possano svolgersi in via informatica, rendendo più snelli gli oneri e gli aggravii burocratici, nell’ottica di un risparmio ecologico e di risorse.

In conclusione, sulla stabilizzazione del processo da remoto, si ritiene em-

blematica la seguente risposta fornita da un Giudice del dibattimento: «*Ho proceduto ad un'udienza di convalida dell'arresto e ho riscontrato grande difficoltà ad interloquire con l'imputato, molto agitato, straniero, che aveva difficoltà a fidarsi di un interprete che non vedeva. Personalmente ritengo molto importante che il giudice abbia un diretto contatto con l'imputato; soprattutto se l'imputato è in condizioni di privazione della libertà; mi è difficile pensare che possa diventare la normalità il fatto di interrogare da remoto una persona arrestata che si trova negli stessi uffici di polizia ove lavorano gli operatori che lo hanno arrestato. Peraltro, credo che la possibilità di "accessibilità immediata" alla fonte dichiarativa debba essere offerta non solo al giudice, ma a tutte le parti processuali. E credo anche che sia un diritto dell'imputato vedere in faccia chi lo giudica.*»

D'altronde la Costituzione all'art. 111, co. 3, stabilisce che il processo si svolga «*davanti a*» giudice terzo e imparziale.

Sarà tuttavia, ancora una volta, demandato innanzitutto ai sociologi l'interrogativo se l'uomo abbia incominciato a ritenere di essere davvero *davanti* a un altro uomo, anche quando si trova *dietro* a uno schermo.